

Prevede che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali non preclude necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi opzionali: in presenza di un ritardo nell'adempimento formale è possibile infatti sanare la propria situazione entro il termine di scadenza della prima dichiarazione utile, versando una sanzione minima (pari a 258 euro), senza possibilità di compensazione con eventuale crediti, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di riferimento e la violazione formale non sia stata contestata ovvero siano iniziate attività ispettive o di accertamento.

Comma 4.

E' diretto a disciplinare il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica dell'IVA.

Comma 5-bis.

Modifica la disciplina della responsabilità in solido, in caso di appalto e/o di subappalto di opere o di servizi. Riguardo al committente imprenditore o datore di lavoro, la novella estende la responsabilità a suo carico - solidale con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori - con riferimento alle ritenute fiscali di reddito da lavoro dipendente ed all'IVA relativa alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.

Tale estensione non opera qualora il committente dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. L'estensione opera entro i medesimi limiti temporali previsti dalla disciplina vigente - di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni - per gli ambiti di responsabilità solidale già vigenti (a carico dello stesso committente imprenditore o datore di lavoro), ambiti relativi ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, ed ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Comma 6.

Prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare telematicamente l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore, mentre

per le operazioni, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

Art. 3. *Facilitazioni per imprese e contribuenti*

Comma 3.

Differisce al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni di importo superiore a mille euro corrisposti dalla pubblica amministrazione debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

Si prevede, inoltre, che presso gli sportelli della PA aperti al pubblico venga data la massima pubblicità delle disposizioni sopra riportate nonché di quelle in materia di conto corrente e di conto di pagamento di base (articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 201 del 2011).

Comma 4-bis.

E' volto a disciplinare la fase transitoria della normativa che impone il pagamento degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione, di importo superiore a mille euro, tramite strumenti diversi dal denaro contante. In particolare, all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono introdotti i commi dal 4-*quater* al 4-*septies* che prevedono la possibilità, per soggetti delegati, di aprire un conto corrente di base o un libretto di risparmio postale, intestati ai beneficiari, dove accreditare gli stipendi o le pensioni in esame, nel caso in cui i beneficiari degli stessi siano impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o delle poste.

Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-*ter* del decreto-legge n. 138/2011, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'Inps, indicano un conto di pagamento su cui riceverei pagamenti di importo superiore a mille euro. E' prevista una procedura per l'ipotesi di mancata indicazione di un conto di pagamento.

Comma 4-ter.

Dispone che del citato limite di importo di mille euro non si deve tener conto con riferimento alle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

Comma 5 lettere a) e b).

Dispongono in merito ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, prevedendo il pignoramento di tali somme in misura pari a un decimo dello stipendio se questo è di importo fino a 2.500 euro, in misura pari a un settimo per stipendi compresi tra i 2.501 e i 5.000 euro.

Comma 5 lettere c) e d).

Recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale.

Con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e all'iscrizione di ipoteca esattoriale, limitandole alla sola ipotesi in cui l'importo del credito superi, complessivamente, 20.000 euro.

Comma 6-bis.

Esclude dal reddito imponibile IRPEF, oltre alle somme erogate dal datore di lavoro per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi soggetti, anche i servizi e le prestazioni a tal fine erogati.

Commi 10 e 11.

Dal 1° luglio 2012, si esclude lo svolgimento di attività di accertamento e riscossione dei tributi per importi di modesta entità, ovvero per somme non superiori a 30 euro per ciascun periodo d'imposta. L'esclusione non opera se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Comma 12.

A partire dalle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012, tutti gli importi saranno espressi in euro e arrotondati alla seconda cifra decimale.

Art. 3-quater. Termini per adempimenti fiscali

Stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte,

tra cui quelli relativi all'Iva, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Art. 13. Norma di copertura

Comma 1-bis.

Dispone che l'INPS e l'INAIL adottino misure di razionalizzazione organizzativa ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità 2012 e dal decreto-legge n. 201/2011 per ridurre le spese di funzionamento di un importo pari a 60 milioni di euro per il 2012 (12 milioni a carico dell'INAIL e 48 milioni a carico dell'INPS), sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

- Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 69)

Art. 6-ter. Modifica all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche

Comma 1.

Disciplina l'effettuazione dei pagamenti attraverso modalità informatiche, disponendo in particolare che le pubbliche amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico oltreché l'indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

Comma 2.

Stabilisce che i suddetti obblighi posti per le pubbliche amministrazioni acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge di conversione.

Art. 8. *Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato*

Comma 1.

Prevede la semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l'eliminazione del cartaceo e l'obbligo di invio telematico di tutte le domande, comprensive dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido, per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali a decorrere dal 30 giugno 2012, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l'Amministrazione ricevente. Dispone la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione, statuendone la non onerosità a carico delle amministrazioni.

Comma 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - regola l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche.

Art. 16. *Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale*

Commi 1-4.

Introducono elementi di semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali.

A tal fine il comma 1 prevede che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali debbano inviare all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi del Sistema informativo servizi sociali, del Casellario dell'assistenza nonché dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e dei dati sui controlli ISEE. La definizione delle modalità per lo scambio telematico dei dati viene demandata ad un provvedimento del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).

Le comunicazioni sopracitate, integrate con le condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza.

L'INPS integra e coordina tali informazioni, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti, con le informazioni del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con quelle contenute negli ulteriori sistemi informativi dell'INPS. Successivamente, l'INPS trasmette le informazioni così raccolte in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni, alle PA, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento la Relazione sulle politiche sociali ed assistenziali riferito all'anno precedente. Dall'attuazione delle disposizioni in esame, demandata ad un decreto dei Ministeri competenti d'intesa con la Conferenza unificata, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5.

Dispone alcune modifiche all'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78/2010. Anzitutto, si rimette a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le previste sanzioni pecuniarie in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute (*lettera a*).

Viene poi disposta la soppressione del terzo periodo del comma 3 sopra indicato, nel quale si prevedeva che, ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunicasse l'esito degli accertamenti agli enti che, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi (*lettera b*). Inoltre, si prevede che nelle discordanze tra

reddito dichiarato ai fini fiscali e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109/1998, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, si tenga conto anche delle altre eventuali componenti dell'ISEE di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria (*lettera c*).

Infine, viene introdotta una ulteriore disposizione (*lettera d*) per cui in caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tale comunicazione, l'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione.

Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti citati.

Comma 7.

Dispone che dal 1° maggio 2012 i pagamenti effettuati presso le sedi INPS avvengano esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali. Nella suddetta categoria sono comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali, disciplinate dall'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Comma 8.

All'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 si introduce il comma 2-bis, con il quale si prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS, motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale, anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, può essere prorogato il termine per il recupero di quanto non dovuto, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della

verifica (*lettera a*).

L'articolo 16, comma 6, della predetta legge, viene integrato con la disposizione che prevede che le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del comma in esame siano inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010.

Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. La norma introdotta precisa che agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale (*lettera b*).

Commi 9 e 10.

Intervengono sul patrocinio dell'INPS nei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, ampliando le possibilità di patrocinio diretto dell'Istituto da parte dei propri dipendenti.

In particolare, il comma 9, interviene sul decreto-legge n. 203/2005 per novellare l'art. 10, comma 6 ampliando le possibilità di patrocinio diretto dell'INPS da parte dei propri dipendenti al giudizio di appello, richiedendo l'intervento dell'Avvocatura dello Stato solo per i procedimenti in Corte di cassazione.

Il comma 10 specifica che tale intervento non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 45. Semplificazioni in materia di dati personali

Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate alcune modificazioni tra cui la soppressione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 che prevedeva la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e dei paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del disciplinare tecnico di cui all'allegato B in materia di misure minime di sicurezza. In particolare il paragrafo 26 prevedeva che il titolare del trattamento dei dati sensibili o giudiziari riferisse, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2012 "Riparto tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP e l'INAIL, dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183" (G.U. n. 86 del 12 aprile 2012)

Art. 1.

La percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, derivanti dalla razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'INPS e dell'INAIL è posta, per gli anni 2012 e 2013 e a decorrere dall'anno 2014, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS, con riferimento alle categorie indicate nelle premesse riferite ai bilanci di previsione 2012.

Art. 2.

Le somme provenienti dalle predette riduzioni di spesa sono versate, a cura dell'INAIL e dell'INPS, per quanto di competenza, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

- Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività." (G.U. n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 71)

Art. 35. Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

Comma 3-bis.

Prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di composizione bonaria con i propri creditori delle rispettive ragioni di credito e di debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni, le controversie in corso si intendono rinunciate.

Art. 44. Contratto di disponibilità**Comma 1.**

Opera l'integrazione del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) con una nuova tipologia di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche.

Secondo la nuova definizione recata dal comma 1, lett. a), con tale contratto sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo che si configura con tre diverse modalità: a) un canone di disponibilità da versare proporzionalmente all'effettiva disponibilità dell'opera ; b) l'eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

Comma 2.

Pone in capo all'affidatario il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Comma 3.

Disciplina la procedura di gara, prevedendo che la pubblicazione del bando debba avvenire con le procedure ordinarie previste dall'art. 66 o dall'art. 122 del Codice; che le offerte contengano un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale corredate dalla garanzia prevista dall'art. 75;

che il soggetto aggiudicatario sia tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113; che dalla data di inizio della messa a disposizione è dovuta, da parte dell'affidatario, una cauzione a garanzia delle penali per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10%

del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 113 e la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale; che l'amministrazione aggiudicatrice valuti le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; che il bando indichi i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, per la valutazione comparativa tra le diverse offerte; che gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

Comma 5.

La redazione del progetto definitivo ed esecutivo è a carico dell'affidatario che può introdurre eventuali varianti in corso d'opera ai fini di una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti.

Art. 67-bis. Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione

Si stabilisce che l'accertamento sull'avvenuto pagamento presso l'INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 70. Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree

Comma 1.

Prevede che la dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di zone franche urbane da individuare nell'ambito dei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, sia destinata al finanziamento di aiuti *de minimis* a favore delle piccole e micro-imprese operanti nelle medesime aree geografiche.

In particolare, il comma 1 modifica la finalizzazione della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, originariamente destinato a finanziare, nell'ambito dei territori della provincia dell'Aquila colpiti dagli eventi sismici del 2009, zone franche urbane.

La dotazione del suddetto Fondo viene ora destinata al finanziamento degli aiuti de *minimis* a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che:

a) siano localizzate nelle aree dei territori abruzzesi di cui al citato articolo 10, comma 1-*bis*;

b) risultino già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. Si tratta, in particolare, delle agevolazioni previste alle lettere da a) a d) dell' articolo 1, comma 341, della legge finanziaria del 2007 (n. 296/06), ai sensi delle quali le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire:

a) dell'esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

c) dell'esenzione dall'imposta municipale;

d) dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana.

Comma 2.

Demanda ad un decreto interministeriale - da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - la determinazione di condizioni, limiti e modalità di applicazione delle suddette agevolazioni, entro il vincolo delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 89. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09

Commi 1 e 2.

Prevedono il pagamento da parte dell'Inps dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE in esecuzione della sentenza di condanna della Corte Europea di Giustizia del 17 novembre 2011, concernente la causa C-496/09. Tale pagamento, unitamente alle eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato

recupero degli sgravi contributivi illegittimi, viene posto a carico delle risorse recuperate dall'Inps a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 marzo 2012 "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali" (G.U. n. del 89 del 16 aprile 2012)

Art. 1. Oggetto

Delimita l'oggetto del provvedimento, specificando che esso fissa il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, nonché quelli in regime di diritto pubblico.

Art. 2. Soggetti destinatari

Individua i soggetti destinatari del provvedimento, identificandoli nelle persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze, come sopra descritto.

Art. 3. Limite massimo retributivo

Viene fissato il limite massimo retributivo (c.d. "tetto"), stabilendo che esso, incluse le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferite da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante al primo Presidente della corte di cassazione. Poiché, ai fini dell'applicazione del limite massimo retributivo sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato, la norma impone ai soggetti destinatari l'obbligo di produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ogni anno;

Art. 4. Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici

dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali

Si stabilisce, con riguardo ai pubblici dipendenti che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, che essi, ove conservino l'intero trattamento economico riconosciuto

dall'amministrazione di appartenenza, non possono ricevere per l'incarico ricoperto più del 25 % dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2012 "Autorizzazione ad operare per il fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la formazione continua denominato Fondolavoro" (G.U. n. del 106 dell' 8 maggio 2012)

Articolo unico.

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la formazione continua "Fondolavoro" è autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., a finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della citata legge.

- Legge 24 febbraio 2012, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" (G.U. n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 36)

Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni

Comma 1.

Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo

66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato ai 31 dicembre 2012.

Comma 2.

Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

Comma 4.

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 6-ter

Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, a seguito della soppressione ed accorpamento dell'Inpdap e dell'Enpals, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che impone all'Istituto di procedere entro il 31 marzo 2012 ad una "ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento dell'organico complessivo" e alla "rideterminazione delle

dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009", è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011.

Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro

Commi 1 e 2.

Prevedono la proroga al 31 dicembre 2012 di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nell'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, intervenendo in particolare sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto, sul trattamento sperimentale degli apprendisti nonché sull'utilizzo in via transitoria delle risorse per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti riguardanti le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Proroga altresì a tutto il 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio che consentono ai lavoratori con rapporto a tempo parziale e ai percettori di prestazioni di sostegno del reddito di essere impiegati con i buoni lavoro (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 70, comma 1, secondo periodo, e comma 1-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003).

Comma 2-bis.

Fissa al 31 dicembre 2012 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo.

Comma 2-ter.

Prevede il differimento al 30 giugno del 2012 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale indicato all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, recante le modalità di attuazione del beneficio previdenziale previsto al comma 14, consistente nell'applicazione del sistema delle decorrenze previgente alle disposizioni